



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 22/05/2014	OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'Applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione IMU e TASI"
-----------------------------------	--

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *ventidue* del mese di *maggio*, alle ore *sedici* in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REA Renato	X		QUADRINI Gianluca	X	
MARTINO Rachele	X		CAPUANO Lara	X	
OLINI Andrea	X		RABOTTI Francesco	X	
QUADRINI Margherita		X			
POLSINELLI Valentina	X				
SERA Massimo	X				
BRANCA Teresa	X				
CHIETINI Andrea	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri: Quadrini Margherita

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Chietini Andrea** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale **Dr. Antonio Marasca**.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Polsinelli, Sera, Capuano.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Assiste l'Assessore esterno Venditti Antonio.

Premesso che il Segretario Comunale ha esercitato il controllo preventivo ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con delibera Commissariale n. 1 del 24.01.2013, adottata in sostituzione del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n 29 del 09/07/2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;
- Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alla normativa vigente regolante la specifica materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica n. 44 del 19/05/2014 e contabile n. 45 del 19/05/2014 resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n.°267/2000 così come modificato dall'art. 3 della legge n. 131/2012 nonché ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera Commissariale n. 1 del 24.01.2013 adottata in sostituzione del Consiglio Comunale, che si allegano alla presente deliberazione.

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Unico,

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Capuano, Quadrini G. e Rabotti) e astenuti n. 0, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU e TASI;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Capuano, Quadrini G. e Rabotti) e astenuti n. 0, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ARPINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Sezione IMU E TASI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione dell'IMU

Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Presupposto dell'IMU

Art. 5. Soggetti passivi IMU

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e terreni agricoli

Art. 8. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 9. Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 10. Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 11. Esenzioni

Art. 12. Altre forme di agevolazione

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 13. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

Art. 14. Soggetto attivo

Art. 15. Presupposto impositivo della TASI

Art. 16. Soggetti passivi della TASI

Art. 17. Base imponibile

Art. 18. Servizi Indivisibili

Art. 19. Aliquote e detrazioni TASI

Art. 20. Esenzioni e Riduzioni

TITOLO IV – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMU E TASI

Art. 21. Versamenti IMU e TASI

Art. 22. Dichiarazione IMU e TASI

Art. 23. Funzionario Responsabile IUC

Art. 24. Attività di controllo e sanzioni

Art. 25. Interessi

Art. 26. Riscossione coattiva

Art. 27. Somme di modesto ammontare

Art. 28. Contenzioso

Art. 29. Istituto deflattivo del contenzioso

Art. 30. Rimborsi e compensazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione limitatamente all'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, ed alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI). Per la disciplina della TARI si rinvia ad apposito regolamento.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. L'imposta è risorsa comunale avente natura tributaria.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione dell'IMU

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Arpino dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta, ferma restante l'eventuale quota di gettito spettante all'Erario, è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'immobile.

Art. 4. Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Arpino.

Art. 5. Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92.
3. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al

primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

4. Sono esenti dall'imposta a decorrere dall'anno 2014 i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, ai sensi del comma 5-bis, art. 4 del d.l. 16-2012 e s.m.i. con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 8 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione consiliare nel rispetto della normativa vigente.
3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 9. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Le unità collabenti sono esenti dall'Imposta Comunale Propria, salvo che abbiano una capacità edificatoria. In tal caso, il terreno su cui insistono è considerato area fabbricabile.

5. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 10. Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati con rendita catastale, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, di cui all'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato.

Art. 11. Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste per legge.

Art. 12. Altre forme di agevolazione

1. Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) verrà prevista un'apposita aliquota. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà denunciare la su descritta condizione entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando copia dell'atto di comodato regolarmente registrato.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 13. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Arpino della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 14. Soggetto attivo

2. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Arpino viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Art. 15. Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 16. Soggetti passivi della TASI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e aree fabbricabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante se ed in quanto tenuto, versa la TASI nella misura del 20 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

Art. 17. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 10 del presente regolamento comunale.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
4. Gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini IMU, sono considerati assimilati anche ai fini TASI

Art. 18. Servizi Indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 19. Aliquote e detrazioni TASI.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 20. Esenzioni e Riduzioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dai commi 679 e 682 dall'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote TASI riconosce eventuali esenzioni o riduzioni.
2. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite, le aree fabbricabili e i terreni agricoli

TITOLO IV – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMU E TASI

Art. 21. Versamenti IMU e TASI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo TASI dovuto, fermo restando che in caso di mancato invio e/o ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
4. Le scadenze di versamento del precedente comma 2 sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento dell'IMU e della TASI, quest'ultima dovuta anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati.
5. L'importo da versare a titolo di IMU e TASI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
6. I versamenti di IMU e TASI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo annuale complessivamente dovuto dal contribuente per singolo tributo risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Art.22. Dichiarazione IMU e TASI

1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; per la presentazione della dichiarazione IMU deve essere utilizzato il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI mediante appositi modelli messi a disposizione dall'Ente.
2. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per l'applicazione di eventuali agevolazioni e/o riduzioni deve essere presentata relativa dichiarazione.

Art. 23. Funzionario Responsabile IUC

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale Unica (IUC); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i

provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

Art. 24. Attività di controllo e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i., attualmente fissata del 30% di ogni importo non versato.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 25. Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i e dei D. Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i..

Art. 27. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 28. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 29 Istituto deflattivo del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. 23/2011 ove consentito si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997 e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso.
2. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 30. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo dal contribuente al Comune stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO A – Tabella servizi indivisibili e relativi costi

Pubblica Sicurezza e Vigilanza	198.150,00
Servizi cimiteriali	44.240,00
Spese di manutenzione stradale e illuminazione pubblica	102.000,00
Servizi di Protezione Civile	4.000,00
Randagismo canino	60.000,00
TOTALE	408.390,00



CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone

Prot. n. 5186/2
Del 19 MAG. 2014

Oggetto: Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – Sezione IMU e TASI"

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – Sezione IMU e TASI, allegato alla presente deliberazione con efficacia dal 01.01.2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Economico-Finanziario;

Considerato che tale proposta di deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
Dott. Marino Venditti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dr Antonio Marasca

IL PRESIDENTE

F.to: Andrea Chietini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

~~MESSO COMUNALE~~

Dalla Residenza Comunale li, 23 MAG. 2014

Prot. n° 5365/1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE

(Franco SACCHETTI)